

Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’indirizzo PEC entro il 31.10.2014 - Esclusioni

1 PREMESSA

L'art. 9 co. 1 lett. b) della L. 6.8.2013 n. 97 ha sostituito l'art. 2 del DL 28.6.90 n. 167, conv. L. 4.8.90 n. 227, in materia di c.d. "monitoraggio fiscale", al fine di garantire la massima efficacia all'azione di controllo ai fini fiscali per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero.

Tale disposizione prevede che l'Ufficio Centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali (UCIFI) e i reparti speciali della Guardia di finanza possano richiedere, in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, previa autorizzazione, rispettivamente, del Direttore centrale accertamento dell'Agenzia delle Entrate e del Comandante Generale della Guardia di finanza o autorità dallo stesso delegata:

- agli intermediari finanziari di fornire evidenza delle operazioni, oggetto di rilevazione ai sensi della normativa antiriciclaggio, intercorse con l'estero;
- agli intermediari finanziari, ai professionisti, ai revisori legali e agli altri soggetti previsti dalla disciplina antiriciclaggio, con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate, l'identità dei titolari effettivi.

Le suddette richieste non sono quindi rivolte direttamente ai contribuenti, bensì agli intermediari finanziari e ai professionisti.

Con il provv. 8.8.2014 n. 105953, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità e i termini per effettuare le suddette comunicazioni, al fine di assicurare il necessario coordinamento e di evitare duplicazioni.

In particolare, le richieste di informazioni e le relative risposte devono essere effettuate utilizzando la posta elettronica certificata (PEC).

Conseguentemente, è stato stabilito che i soggetti destinatari delle richieste devono comunicare all'Agenzia delle Entrate il proprio indirizzo PEC:

- utilizzando i servizi Entratel o Fisconline;
- entro il 31.10.2014.

Con la ris. 14.10.2014 n. 88, l'Agenzia delle Entrate ha però chiarito che l'obbligo di comunicazione non sussiste se l'indirizzo PEC:

- risulta già dall'elenco pubblico "INI-PEC";
- oppure è già stato inviato all'Agenzia delle Entrate sulla base di protocolli d'intesa sottoscritti da organismi associativi.

2 OGGETTO DELLE RICHIESTE

Le richieste inoltrate dall'UCIFI o dalla Guardia di Finanza riguardano:

- i dati relativi alle operazioni con l'estero di importo pari o superiore a 15.000,00 euro, sia che si tratti di un'operazione unica che di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata, eseguite per conto o a favore di soggetti diversi da persone fisiche, società semplici o enti non commerciali (tali richieste sono inviate agli intermediari finanziari e agli altri soggetti esercenti attività finanziaria);
- l'identità dei titolari effettivi (così come definiti ai sensi della normativa antiriciclaggio) con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate (tali richieste possono essere inviate, oltre che agli intermediari finanziari, anche ai professionisti, ai revisori legali e agli altri soggetti previsti dalla disciplina antiriciclaggio).

3 MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE RICHIESTE E DELLE RISPOSTE

Le richieste di informazioni e le relative risposte sono effettuate utilizzando la posta elettronica certificata (PEC).

Sino al 31.10.2014, i soggetti diversi dagli intermediari finanziari (es. professionisti) possono rispondere alle richieste in forma cartacea.

4 COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELL'INDIRIZZO PEC

Al fine di effettuare gli scambi di informazioni in esame, è stato stabilito che i soggetti destinatari delle richieste devono comunicare all'Agenzia delle Entrate il proprio indirizzo PEC:

- utilizzando i servizi Entratel o Fisconline;
- entro il 31.10.2014.

4.1 SOGGETTI INTERESSATI

L'obbligo di comunicazione dell'indirizzo PEC all'Agenzia delle Entrate riguarda, in generale, i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio di cui agli artt. 11, 12, 13 e 14 del DLgs. 21.11.2007 n. 231.

Si tratta, quindi:

- degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria;
- dei professionisti e dei revisori legali;
- di altri soggetti che svolgono particolari attività.

4.1.1 Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria

Ai sensi dell'art. 11 del DLgs. 231/2007, le disposizioni in esame riguardano:

- le banche;
- Poste italiane S.p.A.;
- gli istituti di moneta elettronica (IMEL);
- gli istituti di pagamento (IP);
- le società di intermediazione mobiliare (SIM);
- le società di gestione del risparmio (SGR);
- le società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del DLgs. 1.9.93 n. 385 (TUB);
- gli agenti di cambio;
- le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami vita, di cui all'art. 2 co. 1 del DLgs. 7.9.2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni private, CAP);
- le società fiduciarie di cui all'art. 199 co. 2 del DLgs. 24.2.98 n. 58 (TUF);
- le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
- le succursali insediate in Italia dei soggetti sopra indicati aventi sede legale in uno Stato estero;
- Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
- le società fiduciarie di cui alla L. 23.11.39 n. 1966, ad eccezione di quelle di cui all'art. 199 co. 2 del TUF;
- i soggetti disciplinati dagli artt. 111 e 112 del TUB (soggetti che svolgono l'attività di microcredito e altri soggetti operanti nell'attività di concessione di finanziamenti);
- i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta;
- i promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 31 del TUF;
- gli intermediari assicurativi (agenti e mediatori) che operano nei rami vita;
- i mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'art. 128-*sexies* co. 2 del TUB;
- gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'art. 128-*quater* co. 2 del TUB e gli agenti indicati nell'art. 128-*quater* co. 6 e 7 del TUB.

4.1.2 Professionisti e revisori legali

Ai sensi degli artt. 12 e 13 del DLgs. 231/2007, le disposizioni in esame riguardano:

- i soggetti iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- i soggetti iscritti nell'Albo dei consulenti del lavoro;
- ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;
- i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, *trust* o soggetti giuridici analoghi;
- i prestatori di servizi relativi a società e *trust*, ad esclusione dei soggetti indicati nei punti precedenti;
- i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, ai sensi del DLgs. 27.1.2010 n. 39.

4.1.3 Altri soggetti che svolgono particolari attività

Ai sensi dell'art. 14 del DLgs. 231/2007, le disposizioni in esame riguardano inoltre i soggetti che svolgono le seguenti attività:

- recupero di crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui all'art. 115 del R.D. 18.6.31 n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, TULPS);
- custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'art. 134 del TULPS;
- trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate, in presenza dell'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'auto-trasporto di cose per conto di terzi, di cui alla L. 6.6.74 n. 298;
- gestione di case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore;
- offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, in presenza o in assenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'Economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli);
- offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, su rete fisica, da parte di soggetti in possesso delle concessioni rilasciate dal Ministero dell'Economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli);
- agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la Camera di commercio, ai sensi della L. 3.2.89 n. 39 (ruolo ora soppresso a seguito dell'iscrizione dei mediatori nel Registro delle imprese e nel Repertorio economico amministrativo).

4.2 SOGGETTI ESCLUSI

In un'ottica di semplificazione degli adempimenti prodromici alla comunicazione delle informazioni sulle operazioni intercorse con l'estero, la ris. Agenzia delle Entrate 14.10.2014 n. 88 ha però escluso dall'obbligo di comunicazione i soggetti i cui indirizzi PEC siano già disponibili.

4.2.1 Soggetti i cui indirizzi PEC risultano dall'elenco "INI-PEC"

Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione della PEC entro il 31.10.2014 i soggetti il cui indirizzo

PEC risulti dal pubblico elenco denominato “Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)”, che può essere direttamente acquisito dall’Agenzia delle Entrate.

L’“INI-PEC”, disciplinato dall’art. 6-*bis* del DLgs. 7.3.2005 n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e dal DM 19.3.2013, infatti, è un pubblico elenco:

- istituito presso il Ministero dello sviluppo economico e gestito con modalità informatiche;
- in cui confluiscono gli indirizzi PEC:
 - delle imprese (societarie e individuali) che hanno provveduto a comunicare il proprio indirizzo PEC al Registro delle imprese, in attuazione dell’art. 16 co. 6 del DL 29.11.2008 n. 185 conv. L. 28.1.2009 n. 2 e dell’art. 5 co. 1 - 2 del DL 18.10.2012 n. 179 conv. L. 17.12.2012 n. 221;
 - dei professionisti che hanno provveduto a comunicare il proprio indirizzo PEC all’Ordine o Collegio professionale di appartenenza, in attuazione dell’art. 16 co. 7 del DL 29.11.2008 n. 185 conv. L. 28.1.2009 n. 2;
- al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione, le imprese e i professionisti, in modalità telematica.

Modalità di accesso all’INI-PEC

L’accesso all’INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi e a tutti i cittadini:

- tramite l’apposito portale telematico (www.inipec.gov.it);
- senza necessità di autenticazione.

4.2.2 Soggetti il cui indirizzo PEC è già stato comunicato all’Agenzia delle Entrate

Sono altresì esclusi dall’obbligo di comunicazione della PEC entro il 31.10.2014 i soggetti il cui indirizzo PEC sia già stato comunicato all’Agenzia delle Entrate, sulla base dei protocolli d’intesa sottoscritti dall’Agenzia con altri organismi associativi.

4.3 STUDI ASSOCIATI

A fronte di ciò, posta la possibilità per lo studio associato di dotarsi di una propria PEC, occorre considerare che l’obbligo di comunicazione all’Ordine è stato “calibrato” sui professionisti persone fisiche (cfr. il provvedimento CNDCEC del dicembre 2009) e, anche in caso di invio, l’indirizzo PEC dello studio associato non è presente nell’elenco “INI-PEC”, dal momento che il relativo *software* non è abilitato a riceverlo.

Gli studi associati, tuttavia, potrebbero, nel rispetto delle indicazioni fornite dall’allora UIC, non solo ricevere direttamente un incarico da un cliente, ma anche aver deciso di tenere un archivio unico ai fini dell’osservanza dell’obbligo di registrazione imposto dalla normativa antiriciclaggio, nel quale sono conservati, tra gli altri, i dati relativi ai titolari effettivi da inviare, a richiesta, all’UCIFI o alla Guardia di Finanza (sul punto, peraltro, sussistono incertezze circa la necessità della “registrazione” in archivio o la sufficienza della conservazione dei dati del titolare effettivo nel fascicolo del cliente).

Ad ogni modo, è probabile che, in ragione del riconoscimento di tale possibilità, l’UCIFI o la Guardia di Finanza formulino le richieste relative all’identità dei titolari effettivi, tramite PEC, anche agli studi associati. Ma la PEC dello studio associato non è presente nell’elenco “INI-PEC”. Di conseguenza, occorrerà procedere al relativo invio all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 31.10.2014, salvo ritenere sufficiente la sottoscrizione effettuata dal professionista/rappresentante legale, all’atto del conferimento dell’incarico allo studio, la cui PEC è presente nell’elenco “INI-PEC”.

5 TERMINI PER LE RISPOSTE

Le risposte alle richieste dell'UCIFI o della Guardia di Finanza devono essere fornite entro:

- 30 giorni (prorogabili di ulteriori 20 giorni in caso di giustificato motivo), in relazione alle richieste relative alle operazioni con l'estero di importo pari o superiore a 15.000,00 euro;
- 15 giorni, in relazione alle richieste relative all'identità del titolare effettivo delle operazioni "individuate" dagli organi verificatori.